



Banco BPM S.p.A. - Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

REGOLAMENTO DEI CERTIFICATI DENOMINATI

"Banco Bpm Equity Protection Certificate con cedola su Indice Hang Seng China Enterprises di tipo Quanto Protezione 100% - 15.04.2027"

CODICE ISIN IT0005589004

emessi da

Banco BPM S.p.A.

Il presente regolamento (il **"Regolamento"**) disciplina i termini e le condizioni dell'emissione dei certificati denominati *"Banco Bpm Equity Protection Certificate con cedola su Indice Hang Seng China Enterprises di tipo Quanto Protezione 100% - 15.04.2027"* (i **"Certificati"**).

I Certificati oggetto del presente Regolamento, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

1 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

"Agente di Calcolo" indica l'Emissore, ossia Banco BPM S.p.A..

"Ammontare Totale" indica il valore nominale complessivo dei Certificati oggetto del presente Regolamento, pari a Euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00).

"Cap" indica il 100%, vale a dire la percentuale massima del Valore Nominale cui può aver diritto il Portatore dei Certificati a scadenza come Importo di Liquidazione.

"Cedola Digitale i-esima" indica il valore percentuale pari a 5,60%, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Digitale i-esimo, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo se si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo.

"Cedola Memoria" indica il valore percentuale corrispondente al 5,60% da applicarsi al Valore Nominale ed è utilizzata per il calcolo dell'Importo Digitale i-esimo cui ha diritto ciascun Portatore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.

“Certificates” o “Certificati” indica i certificati “Banco Bpm Equity Protection Certificate con cedola su Indice Hang Seng China Enterprises di tipo Quanto Protezione 100% - 15.04.2027” oggetto del presente Regolamento.

“Codice ISIN” indica il codice identificativo dei Certificati, vale a dire IT0005589004.

“CONSOB” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“Data di Emissione” indica la data in cui i Certificati sono emessi, vale a dire il 15 aprile 2024.

“Data di Esercizio” indica la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente. Tale data coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati.

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.4. e nel successivo articolo 14 (*Comunicazioni*).

“Data di Scadenza” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità, vale a dire 15 aprile 2027.

“Divisa di Emissione” indica la valuta di emissione dei Certificati, vale a dire l’Euro.

“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante, vale a dire il Dollaro di Hong Kong.

“Emittente” indica Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2.

“Effetto Memoria” si attiva in caso di Evento Cedola Digitale *i-esimo* qualora non si sia verificato un Evento Cedola Digitale in almeno uno dei Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* immediatamente precedenti e determina il calcolo dell’Importo Digitale *i-esimo* secondo la modalità specificata all’articolo 8.3 che segue del presente Regolamento.

“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente di Calcolo determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Eventi Rilevanti al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

“Evento Cedola Digitale *i-esimo*” indica l’evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*.

“Giorno di Negoziazione” indica un qualsiasi giorno in cui l’indice utilizzato come Sottostante viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

“Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale *i-esimo*” indica le seguenti date di pagamento:

i = 1: 15 aprile 2025

i = 2: 15 aprile 2026

i = 3: 15 aprile 2027

“Giorno di Pagamento Finale” indica la data di pagamento finale dei Certificati, corrispondente al 15 aprile 2027.

“Giorno di Valutazione Finale” indica la data di valutazione finale, corrispondente al 8 aprile 2027.

“Giorno di Valutazione Iniziale” indica la data di valutazione iniziale, corrispondente al 20 marzo 2024.

“Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo” indica le seguenti date di valutazione

i=1: 8 aprile 2025

i=2: 8 aprile 2026

i=3: 8 aprile 2027

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).

“I” indica 3, vale a dire il numero dei Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo per i che va da 1 a 3.

“Importo di Liquidazione a Scadenza” indica l’importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall’Emittente, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 9 del presente Regolamento.

“Importo Digitale i-esimo” indica l’ammontare che sarà corrisposto in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale i-esimo, laddove si verifichi l’Evento Cedola Digitale i-esimo. L’Importo Digitale i-esimo è calcolato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento all’articolo 8.3 del presente Regolamento.

“Importo Minimo Sottoscrivibile” indica l’importo minimo sottoscrivibile dei Certificati pari a Euro 100.000,00 (centomila/00).

“Livello Cap” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Iniziale. Il Livello Cap è il valore del Sottostante al di sopra del quale, a scadenza, la performance dell’investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione cui può avere diritto il Portatore dei Certificati.

“Livello di Protezione” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Nominale. Il Livello di Protezione è il valore del Sottostante, pari o inferiore al Valore Iniziale, al di sotto del quale, a scadenza, la performance dell’investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare minimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati.

“Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Iniziale per i=1, 2, 3

“Lotto Minimo” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio, vale a dire 1 (uno) Certificato.

“Market Maker” indica l’intermediario che si assume il compito di garantire, in via continuativa, la negoziabilità dei Certificati, vale a dire Banco Bpm S.p.A.

“Partecipazione” indica la percentuale del 100%.

“Portatore” indica il portatore dei Certificati.

“Prezzo di Emissione” è pari a Euro 1.000 (mille/00), pari al 100% del Valore Nominale e rappresenta il prezzo al quale sono emessi i Certificati.

“Prezzo di Riferimento” indica il valore di chiusura dell’indice utilizzato come Sottostante, come definito e calcolato dallo Sponsor, rilevato dall’Agente di Calcolo.

“Protezione” indica la quota percentuale minima del Prezzo di Emissione che viene restituita a scadenza, vale a dire il 100%.

“Provvedimento Congiunto” indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”).

“Quantità Emessa” indica il numero di Certificati emessi pari a 2.500 (duemila).

“Quanto” è la caratteristica per cui il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente nella Divisa di Emissione qualunque sia la Divisa di Riferimento di tale Sottostante, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio.

“Regolamento” indica il presente regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati.

“Sconvolgimento di Mercato” si indica la sospensione della pubblicazione dell’Indice utilizzato come Sottostante.

“Soggetti Collocatori” indica Banca Aletti.

“Soglia Cedola Digitale i-esima” indica il 100% del Valore Iniziale per $i=1,2,3$, vale a dire la soglia che identifica la Soglia Cedola Digitale i-esima relativa al Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo.

“Sottostante” indica l’attività finanziaria sottostante dei Certificati, vale a dire l’indice “*Hang Seng China Enterprises (Pagina Bloomberg: HSCEI Index)*”.

“Sponsor” o “Istituto di Riferimento” indica *Hang Seng Indexes*, ossia il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione del Sottostante.

“Testo Unico della Finanza” o **“TUF”** indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

“Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale i-esimo” indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante ad ogni Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo.

“Valore Finale” indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Finale (Pf).

“Valore Iniziale” indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale (Pi).

“Valore Nominale” indica l’importo pari a Euro 1.000 (mille/00).

2 IMPORTO E TAGLIO DEI CERTIFICATI

I Certificati sono emessi per un Ammontare Totale pari a 2.500.000,00 (due milioni e cinquecento mila/00) e avranno un Lotto Minimo pari a 1 (uno) Certificato e un Importo Minimo Sottoscrivibile pari a Euro 100.000,00 (centomila).

3 PREZZO DI EMISSIONE

- 3.1 Il Prezzo di Emissione dei Certificati è pari a Euro 1.000,00 (mille/00), ossia il 100% del Valore Nominale.
- 3.2 Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro la Data di Emissione.
- 3.3 Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati verranno messi a disposizione del Portatore, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sul pertinente conto di deposito presso Monte Titoli S.p.A.

4 DATA DI EMISSIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI ESERCIZIO

- 4.1 I Certificati sono emessi in data 15 aprile 2024.
- 4.2 I Certificati hanno scadenza e cessano di essere fruttiferi in data 15 aprile 2027. La durata dei Certificati è pertanto pari a 3 (tre) anni.
Il rimborso dei Certificati è automatico alla Data di Scadenza.
- 4.3 I Certificati sono certificati di stile europeo con esercizio automatico, pertanto la Data di Esercizio dei Certificati coincide con il Giorno di Pagamento Finale.
Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data si intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

- 4.4 Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione Finale. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare presso la sede legale dell'Emittente in Milano piazza Meda n.4 per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN e il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente a un multiplo intero del Lotto Minimo, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al

valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

5 FORMA E TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI

- 5.1 I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati di natura opzionale che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere nel corso della durata e/o a scadenza, gli importi calcolati sulla base dell'andamento del relativo Sottostante come indicato nel presente Regolamento.
- 5.2 I Certificati sono a capitale totalmente protetto, vale a dire che permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione totale del capitale investito come meglio descritto all'articolo 9 che segue del presente Regolamento.
- 5.3 I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentratamente ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza, al "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentratamente, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al Provvedimento Congiunto. I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.
- 5.4 Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentratamente presso Monte Titoli S.p.A.
- 5.5 Il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore al fine di poter sottoscrivere i Certificati.

6 SOTTOSTANTE

6.1 Natura del Sottostante

- 6.1.1 Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati, è rappresentato dall'Indice.
- 6.1.2 Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità dei Sottostanti.
- 6.1.3 L'indice Hang Seng China Enterprises è pubblicato e calcolato da Hang Seng Indexes

Company Limited in virtù di una licenza concessa da Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited e Hang Seng Data Services Limited hanno concordato l'uso degli Indici e il riferimento ad essi da parte del Gruppo Banco BPM in relazione al Titolo, Hang Seng Indexes Company Limited e Hang Seng Data Services Limited non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia nei confronti di intermediari o possessori del prodotto, né di qualsivoglia altro soggetto, in merito (i) all'esattezza o completezza degli indicie del loro calcolo né di qualunque altra informazione inerente ad essi; (ii) all'adeguatezza o l'idoneità per qualsivoglia scopo degli indici o dei loro componenti o dei dati in essi compresi; ovvero (iii) ai risultati che possono essere ottenuti da qualsivoglia soggetto mediante l'utilizzo degli indici, di un componente o dei dati inclusi nell'indice per qualsivoglia scopo, e non rilasciano, nemmeno implicitamente, alcuna dichiarazione o garanzia di alcun genere in merito ad alcuno degli indici. Il processo e i criteri di calcolo e di compilazione degli Indici e le relative formule, i titoli azionari che li compongono e altri fattori possono essere oggetto di modifica o variazione in qualunque momento e senza preavviso da parte di Hang Seng Indexes Company Limited.

6.2 Sconvolgimento di Mercato

Se il Giorno di Valutazione Iniziale, il Giorno di Valutazione Finale e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti gli 8 Giorni di Negoziazione successivi allo stesso, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Cap, il Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esima*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* e il Valore Finale, secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

6.3 Eventi Rilevanti

Qualora si verifichi uno degli eventi di seguito indicati (ciascuno un "**Evento Rilevante**"), l'Emittente procederà come di seguito descritto.

Nel caso in cui l'Indice sia calcolato e pubblicato da un soggetto terzo ("**Soggetto Terzo**") rispetto all'Istituto di Riferimento, questi sostituirà l'Istituto di Riferimento.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo.

Ove l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi il metodo di calcolo dell'Indice / l'Istituto di Riferimento o altra competente Autorità del mercato sostituiscala l'Indice con un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:

- (a) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice come modificato / con l'indice con cui l'Indice è stato sostituito moltiplicato per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'Evento e preservando - per quanto

- possibile – il valore economico della posizione dei Certificati al momento precedente al verificarsi dell’Evento /
- (b) nell’ipotesi in cui la precedente lettera (a) non sia applicabile, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati come di seguito descritto.

Qualora l’Istituto di Riferimento / il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell’Indice senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo l’Emittente adempierà ai predetti obblighi corrispondendo ai Portatori un importo pari all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito al precedente paragrafo, ove non diversamente previsto dalla legge, verranno effettuate con le modalità previste dall’articolo 14 che segue del presente Regolamento.

Le rettifiche apportate ai Certificati, secondo i criteri indicati ai precedenti paragrafi e la constatazione di quanto ivi previsto, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.

Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, con le modalità previste dall’articolo 14 che segue del presente Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate.

L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate e le constatazioni di quanto previsto ai paragrafi che precedono saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.

7 MODALITÀ DI REGOLAMENTO

L’Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (*cash settlement*).

In particolare, il pagamento dei relativi importi sarà effettuato dall’Emittente accreditando o trasferendo l’importo sul conto dell’Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo risulti dovuto ai sensi dei Certificati.

8 DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE DOVUTE AI SENSI DEI CERTIFICATI

- 8.1 Le Cedole pagabili nel corso della durata dei Certificati dipendono dall’andamento del Sottostante.
- 8.2 Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto nella Divisa di Emissione.
- 8.3 In caso di Cedole Digitali, l’Importo Digitale *i-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell’Evento Cedola Digitale *i-esimo* e sarà calcolato come segue.

*Valore Nominale x (Cedola Digitale *i-esima* + Cedola Memoria *x* (*i-z-1*))*

Dove "z" può assumere valori compresi tra 0 e 2 e indica il valore di "i" corrispondente all'ultimo Evento Cedola Digitale *i-esimo* verificatosi.

Se $i=1$, allora $z=0$

Se non si è mai verificato un Evento Cedola Digitale *i-esimo*, allora $z=0$

L'Evento Cedola Digitale *i-esimo* si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*.

Per $i > 1$, l'investitore acquisisce pertanto il diritto di ottenere, il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* in cui si verifica l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il pagamento della Cedola Memoria moltiplicata per il numero di Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale antecedente i .

Se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*, il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale *i-esimo*.

9 CALCOLO E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

Alla Data di Scadenza, dal momento che il Livello di Protezione e il Livello Cap coincidono con il Valore Iniziale e la Protezione è pari a 100%, l'importo in Euro liquidato all'investitore nel Giorno di Pagamento a Scadenza, per un Lotto Minimo di Certificati detenuto è pari a 100% del Valore Nominale per qualunque Valore Finale (Pf) assunto dal Sottostante.

10 NEGOZIAZIONE

10.1 L'Emissione richiederà l'ammissione alla negoziazione dei Certificati sul segmento *Cert-X* di *Euro-TLX*.

11 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI

L'Emissione ha autorizzato l'emissione di Certificati di cui al presente Regolamento con delibera del 19 marzo 2024.

12 RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CERTIFICATI

12.1 I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

12.2 Esistono invece delle limitazioni alla vendita e all'offerta di Certificati, *inter alia*, negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

12.3 I Certificati infatti non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini americani.

- 12.4 I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act" ("FSMA 2000").
- 12.5 Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) (gli "Altri Paesi").
- 12.6 Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.
- 12.7 Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

13 REGIME FISCALE

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati.

14 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dall'Emittente saranno inviate al Portatore agli indirizzi indicati in sede di accettazione del presente Regolamento.

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dal Portatore dovranno essere presentate presso la sede legale dell'Emittente in Milano piazza Meda n.4.

15 IMPOSTE E SPESE

Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

In relazione ai Certificati, sono previste:

- (a) commissioni di collocamento pari allo 0,35%;
- (b) commissioni di strutturazione pari allo 0,0875 %; e
- (c) *hedging cost* 0,6391 %.

16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
- 16.2 Per ogni controversia relativa ai Certificati, il foro competente in via esclusiva è il foro di Milano.

17 ALTRE DISPOSIZIONI

- 17.1 Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti

dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

- 17.2 Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione in tutto o in parte invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
- 17.3 Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
- 17.4 L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato.
- 17.5 L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore, di aumentare il numero di Certificati emessi, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
- 17.6 L'Emittente potrà, in qualsiasi momento, acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

Disclaimer:

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, Hang Seng Indexes Company Limited e Hang Seng Data Services Limited declinano ogni responsabilità (i) in relazione all'uso degli indici, e/o al riferimento ad essi, da parte di Banco BPM, in relazione al prodotto; (ii) per eventuali inesattezze, omissioni, errori di Hang Seng Indexes Company Limited nel calcolo degli indici; (iii) per eventuali inesattezze, omissioni, errori o l'incompletezza delle informazioni usate in relazione al calcolo degli indici fornite da altri soggetti; (iv) per danni economici e di altro genere eventualmente subiti in modo diretto o indiretto da un intermediario o possessore del prodotto o da altri soggetti che operano sul prodotto, causati da quanto precede, e intermediari, possessori del prodotto o altri soggetti che operano sul prodotto non possono avanzare in alcun modo alcuna pretesa, azione o procedura legale nei confronti di Hang Seng Indexes Company Limited e/o Hang Seng Data Services Limited in relazione al Prodotto. Qualunque intermediario, possessore o altro soggetto operante sul Prodotto agisce pertanto in piena consapevolezza della presente esclusione di responsabilità, senza poter far in alcun modo affidamento su Hang Seng Indexes Company Limited e Hang Seng Data Services Limited. Al fine di fugare possibili dubbi, la presente esclusione di responsabilità non costituisce alcun rapporto contrattuale o assimilabile a un rapporto contrattuale tra un intermediario, possessore o altri soggetti e Hang Seng Indexes Company Limited e/o Hang Seng Data Services Limited, e non può essere interpretata come costitutiva di un rapporto di questa natura.